ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

Art. 27

Decorrenza delle agevolazioni

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli eventi precisati nell'articolo 2, verificatisi nel corso dell'anno

Versione in vigore dal 4 luglio 1970, non più in vigore dal 8 maggio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di solidarieta' nazionale
Estremi	Legge 25 maggio 1970, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-solidarieta-nazionale/art-27-decorrenza-delle-agevolazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it